

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 11

lunedì, 6 aprile 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 30 marzo 2009, n. 14

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro). *pag. 3*

Legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57. Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro. *" 3*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2009, n. 15/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). *" 5*

LEGGI REGIONALI 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere. *" 40*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 30 marzo 2009, n. 14

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro);

Considerato quanto segue:

1. che l'articolo 3, comma 1, della l.r. 57/2008 annovera fra i beneficiari del contributo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico;

2. che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalità di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall'evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le più immediate necessità conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle di una adeguata assistenza legale;

3. che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni, l'articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le predette finalità, nella parte in cui pone specifiche limitazioni, connesse a situazioni fiscali, per l'accesso al contributo da parte degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro;

4. che l'articolo 3 della l.r. 57/2008 richiede pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette limitazioni;

5. che tale modifica non comporta la necessità di modificare anche la norma finanziaria della l.r. 57/2008, in quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della determinazione della previsione di spesa;

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le parole: "gli ascendenti" le parole: "fiscalmente a carico" sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 57/2008 le parole: "minori di età o fiscalmente a carico" sono soppresse.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 30 marzo 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.03.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 marzo 2009, n. 331

Proponenti:

Consiglieri: Bruno, Angiolini, Ricci, Pizzi, Agresti, Bartoloni, Roggiolani, Saccardi, Petraglia, Montemagni, Carraresi, Ferri, Ciucchi

Assegnata alle 3^e e 4^e Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 19 marzo 2009

Approvata in data 25 marzo 2009

Divenuta legge regionale 7/2009 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), pubblicata sul Bollettino ufficiale 5 novembre 2008, n. 36, coordinato con:

- legge regionale 30 marzo 2009, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 "Istituzione

del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 27 marzo 2009.

Legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57. Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro.

SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Istituzione del Fondo
- Art. 3. Beneficiari del contributo
- Art. 4. Entità del contributo
- Art. 5. Erogazione del contributo
- Art. 6. Regolamento di attuazione
- Art. 7. Norma finanziaria
- Art. 8. Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La comunità toscana manifesta la propria solidarietà alle vittime di incidenti mortali sul lavoro anche tramite la concessione alle loro famiglie, da parte della Regione, dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 2

Istituzione del Fondo

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo “una tantum” a titolo di assistenza sociale, a prescindere dall’accertamento in ordine alla responsabilità dell’evento; il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati, vittime di incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro nel territorio regionale.

3. Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. La gestione del Fondo è affidata alla direzione generale della Regione competente in materia.

Art. 3

Beneficiari del contributo

1. I beneficiari del contributo di cui all’articolo 2 sono il coniuge della vittima di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti⁽¹⁾, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle⁽²⁾.

2. Ai fini della presente legge, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4

Entità del contributo

1. L’entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, è stabilita come segue:

- | | |
|---|-----------------|
| a) coniuge, o in assenza convivente, senza figli | euro 20.000,00; |
| b) coniuge, o in assenza convivente, un figlio | euro 22.000,00; |
| c) coniuge, o in assenza convivente, due figli | euro 23.500,00; |
| d) coniuge o, in assenza, convivente, tre o più figli | euro 25.000,00; |
| e) un figlio, in assenza di coniuge o convivente | euro 22.000,00; |
| f) due figli in assenza di coniuge o convivente | euro 23.500,00; |
| g) tre o più figli, in assenza di coniuge o convivente | euro 25.000,00; |
| h) altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente e di figli | euro 20.000,00. |

2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), se il coniuge, o in assenza di questo il convivente, è anche il genitore superstite dei figli minori di età, il contributo è corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente l’aggiornamento degli importi del contributo di cui al comma 1.

Art. 5
Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dirigenziale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.

2. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal 1° gennaio 2008.

Art. 6
Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la presentazione della domanda di cui all'articolo 5 e per la relativa istruttoria, nonché per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese.

2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di recupero del contributo concesso, qualora sia accertata, successivamente all'erogazione dello stesso, la carenza dei requisiti da parte dei beneficiari, oppure il mancato riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), della condizione di lavoratrice o lavoratore deceduto per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, al fine di reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste per l'attuazione della presente legge, promuove un protocollo di intesa con le aziende unità sanitarie locali, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'INAIL, la Direzione regionale del lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l'Agenzia delle entrate.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in complessivi euro 600.000,00 per l'anno 2008 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, cui si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 262 "Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale vigente 2008-2010.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2008
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 600.000,00;
in aumento
UPB 262 "Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale - Spese correnti" per euro 600.000,00;
Anno 2009
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 600.000,00;
UPB 243 "Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti" per euro 400.000,00;
in aumento
UPB 262 "Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale - Spese correnti" per euro 1.000.000,00;
Anno 2010
in diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 600.000,00;
UPB 243 "Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti" per euro 400.000,00
in aumento
UPB 262 "Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale - Spese correnti" per euro 1.000.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

NOTE

- 1) Parole soppresse con l.r. 14/2009, art. 1, comma 1.
- 2) Parole soppresse con l.r. 14/2009, art. 1, comma 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2009, n. 15/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

SOMMARIO

Preambolo

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALICapo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e definizioni (articolo 3 l.r. 28/2005)

Art. 2 - Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, lettere a), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, l.r. 28/2005)

Art. 3 - Autorizzazione ai centri di assistenza tecnica (articolo 10, comma 5, l.r. 28/2005)

Art. 4 - Albi e mappe delle attività di interesse storico, di tradizione e di tipicità (articolo 99, comma 2, l.r. 28/2005)

Art. 5 - Commissione per l'osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 5, l.r. 28/2005)

Titolo II
CONCERTAZIONE LOCALECapo I
Modalità per la concertazione locale

Art. 6 - Modalità di effettuazione della concertazione locale (articolo 22, comma 1, lettera k), l.r. 28/2005)

Art. 7 - Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, l.r. 28/2005)

Titolo III
COMMERCIO IN SEDE FISSACapo I
Disposizioni per le medie strutture di vendita

Art. 8 - Dimensioni delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

Art. 9 - Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

Art. 10 - Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)

Capo II
Strutture di vendita in forma aggregata

Art. 11 - Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, l.r. 28/2005)

Capo III
Disposizioni per le grandi strutture di vendita

Sezione I

Dimensione, tipologie, caratteristiche e programmazione delle grandi strutture di vendita

Art. 12 - Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

Art. 13 - Elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera i), l.r. 28/2005)

Art. 14 - Programmazione delle grandi struttura di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

Sezione II

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

Art. 15 - Presentazione della domanda e istruttoria comunale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

Art. 16 - Istruttoria regionale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

Art. 17 - Convocazione della conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

Art. 18 - Conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

Art. 19 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)

Art. 20 - Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)

Art. 21 - Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)

Art. 22 - Disposizioni per l'utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

Sezione III

Disposizioni speciali

Art. 23 - Autorizzazione ai centri commerciali (articolo 19 l.r. 28/2005)

Art. 24 - Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), l.r. 28/2005)

Art. 25 - Esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio (articolo 21, comma 3, l.r. 28/2005)

Capo IV

Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa

Art. 26 - Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Art. 27 - Dotazione di parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Art. 28 - Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Art. 29 - Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Art. 30 - Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Art. 31 - Caratteristiche dei parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Art. 32 - Servizi igienici per la clientela (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

Titolo IV DISPOSIZIONI SUGLI ORARI

Art. 33 - Apertura domenicali e festive degli esercizi specializzati (articolo 86 l.r. 28/2005)

Titolo V NORME IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI TITOLI DI STUDIO E PER L'ESERCIZIO IN PROPRIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale e titoli di studio abilitanti (articolo 14, comma 9, l.r. 28/2005)

Art. 35 - Esercizio in proprio dell'attività di vendita e di somministrazione (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)

Art. 36 - Dipendente qualificato (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)

Titolo VI DISPOSIZIONI SULLE VENDITE DI FINE STAGIONE E SULLE BANCHE-DATI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL COMMERCIO

Art. 37 - Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione (articolo 95, comma 2, l.r. 28/2005)

Art. 38 - Banche-dati dell'osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 2, l.r. 28/2005)

Titolo VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e grandi strutture di vendita (articolo 22 l.r. 28/2005)

Art. 40 - Norma transitoria in materia di deroga ai limiti dimensionali delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

Art. 41 - Norma transitoria in materia di durata della

programmazione regionale delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

Art. 42 - Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi (articolo 22 l.r. 28/2005)

Art. 43 - Abrogazioni

Art. 44 - Abrogazioni e disapplicazioni differite

ALLEGATO A - Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni previste dalla l.r. 28/2005

ALLEGATO B - Bacini omogenei di utenza ed aree commerciali metropolitane

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) ed in particolare l'articolo 3;

Visto il parere del comitato tecnico di direzione(CTD), espresso nella seduta del 26 marzo 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1203;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare "Attività produttive", espresso nella seduta del 4 marzo 2009;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2009, n. 237;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) è entrata in vigore il 25 febbraio 2005 ma la sua piena applicabilità era stata condizionata all'entrata in vigore del regolamento di attuazione. Inoltre, anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"), in assenza di regolamento attuativo, la legge è stata applicata solo per le parti relative alla vendita su aree pubbliche, alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla vendita della stampa quotidiana e periodica. Il presente regolamento consente di applicare anche il capo III della legge, relativo al commercio in sede fissa e le parti ad esso collegate;

2. il presente regolamento non contiene le norme attuative in materia di distribuzione di carburanti in quanto l'articolo 113ter della l.r. 28/2005 fa decorrere le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo II del titolo II della stessa l.r. 28/2005;

3. è opportuno costituire un organismo non eccessivamente pletorico e, nello stesso tempo, più adeguabile alle specifiche competenze richieste dai temi in discussione. Per questa ragione la composizione della commissione per l'osservatorio regionale sul commercio prevede sia la presenza di componenti fissi che di componenti invitati alle singole riunioni della commissione, in relazione alla specificità degli argomenti trattati;

4. per rispettare le peculiarità del territorio toscano, nel definire le dimensioni massime delle medie strutture di vendita, sono state previste dimensioni diverse in relazione alla popolazione ed alla collocazione dei comuni. Inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza è attribuita ai comuni la possibilità di ridurre tali dimensioni;

5. per favorire il processo di ammodernamento della rete distributiva, si prevede che l'autorizzazione all'ampliamento delle medie strutture di vendita, già attive da almeno tre anni sia dovuta in caso di accorpamento alle stesse di esercizi commerciali, anch'essi già attivi dallo stesso periodo di tempo;

6. negli ultimi anni è stata registrata la realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello della grande distribuzione. Questo fenomeno determina un aggiramento sostanziale delle previsioni programmatiche, procedurali e dei requisiti strutturali previsti per le grandi strutture di vendita: di conseguenza, si è reso necessario disciplinare

il fenomeno, anche al fine di rispettare la ratio della l.r. 28/2005, la quale prevede che l'apertura di grandi strutture di vendita sia sottoposta ad una programmazione regionale;

7. per garantire che le grandi strutture di vendita siano coerenti con le peculiarità geografiche e storiche del territorio toscano, è fissato un dimensionamento massimo delle stesse ed un rapporto tra dimensione della grande struttura e dimensione demografica del comune di insediamento;

8. per ridurre il consumo della risorsa territorio e per favorire la riqualificazione delle grandi strutture di vendita, si disciplinano alcune ipotesi di autorizzazioni dovute in caso di accorpamento di esercizi o di trasferimento in collocazioni ritenute più idonee;

9. per favorire la riqualificazione degli esercizi esistenti, la qualità architettonica ed ambientale delle strutture, la tutela dell'occupazione ed i servizi offerti al consumatore, sono previsti una serie di criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita tra loro concorrenti;

10. la vendita esclusiva di merci ingombranti o a consegna differita e la vendita nello stesso locali all'ingrosso e al dettaglio di specifici prodotti necessita di molto spazio espositivo ma ha un ridotto impatto sul territorio. Per questa ragione sono stati previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita;

11. per garantire che gli esercizi commerciali siano facilmente raggiungibili dall'utenza e per ridurre l'impatto sulla viabilità pubblica, sono previsti standard di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata e sono definite le caratteristiche dei raccordi viari tra gli stessi parcheggi e la viabilità pubblica;

12. per garantire la tutela dell'affidamento degli imprenditori che abbiano presentato domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita in vigenza della precedente normativa, è previsto un regime transitorio che consente di esaminare le domande, già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione;

13. per garantire alle grandi strutture già esistenti di riqualificarsi, trasferendosi in collocazioni territorialmente più adeguate, ed a un definito numero di strutture sorte in vigenza di una norma speciale, che non prevedeva alcun limite dimensionale, di adeguarsi alle mutate esigenze del mercato, è consentita, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, una deroga ai limiti dimensionali;

14. si ritiene di non accogliere alcune osservazioni formulate dalla Terza Commissione consiliare - attività produttive, per i motivi di seguito esposti:

a) relativamente all'aggiunta, all'articolo 14, di un comma 9, in quanto la previsione di una destinazione d'uso specifica per l'insediamento delle grandi strutture

di vendita è già contenuta all'articolo 19, comma 1, lettera f) del presente regolamento e pertanto l'integrazione richiesta appare inutile;

b) relativamente all'aggiunta, all'articolo 27, di un comma 7, in quanto la previsione di parcheggi per biciclette è già contenuta all'articolo 31, comma 1, lettera p) del presente regolamento;

c) relativamente all'aggiunta di un articolo specifico per l'abbattimento delle barriere architettoniche in quanto le disposizioni in materia di barriere architettoniche sono già contenute nella legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche) ed in particolare nell'articolo 2, comma 2, lettera d);

d) relativamente all'aggiunta di un articolo specifico in materia di accessibilità sostenibile, in quanto la previsione di accessi specifici destinati ai pedoni ed alle biciclette non è esclusa dalle disposizioni che disciplinano gli accessi agli esercizi commerciali;

e) relativamente alla modificadell'articolo 40, in quanto appare incongruo sottoporre le grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale al rispetto dell'articolo 14, comma 2, trattandosi di un numero limitato e non estensibile di strutture, già autorizzate sulla base di una norma apposita che non le sottoponeva ad alcun limite dimensionale né ad alcun rapporto con le dimensioni demografiche del comune di insediamento;

si approva il presente regolamento

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e definizioni (articolo 3 l.r. 28/2005)

1 Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).-

2. Ai fini del presente regolamento, per Codice si intende la l.r. 28/2005.

Art. 2

Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, lett.a), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, l.r. 28/2005)

1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni previste nel Codice sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 3

Autorizzazione ed attività dei centri di assistenza tecnica (articolo 10, comma 5, l.r. 28/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza la costituzione dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10 del Codice, sulla base di apposita domanda presentata, anche per via telematica, dai soggetti interessati.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa si allega lo statuto di cui al comma 3, lettera e).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al centro di assistenza tecnica qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) la sede legale è localizzata nel territorio regionale;
- b) la copertura dei servizi è assicurata attraverso almeno due sportelli informativi per ambito provinciale;
- c) le attività sono svolte in favore di tutte le imprese interessate, nell'area di propria operatività;
- d) è assicurata una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni;
- e) lo statuto prevede il rispetto delle condizioni di cui al presente comma.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

5. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Codice, a parità di tutte le altre condizioni, si avvalgono prioritariamente dei centri di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice.

Art. 4

Albi e mappe delle attività di interesse storico, di tradizione e di tipicità (articolo 99, comma 2, l.r. 28/2005)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e requisiti per l'inserimento delle attività commerciali, turistiche ed economiche di interesse sto-

rico, di tradizione e di tipicità negli albi e mappe di cui all'articolo 99, comma 2, del Codice.

Art. 5

Commissione per l'osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 5, l.r. 28/2005)

1. La composizione della commissione di cui all'articolo 100, comma 5, del Codice è articolata come segue:

a) in rappresentanza della Regione:

1) l'assessore regionale al commercio che la presiede;

2) il dirigente della competente struttura regionale o suo delegato;

b) in rappresentanza degli enti locali:

1) il rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana delegato per la materia del commercio;

2) il rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) Toscana delegato per la materia del commercio;

3) il rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) Toscana delegato per la materia del commercio;

c) in rappresentanza dei consumatori:

1) tre rappresentanti scelti dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), maggiormente rappresentativi a livello regionale;

d) in rappresentanza delle imprese del commercio:

1) un rappresentante della Confcommercio Toscana;

2) un rappresentante della Confesercenti Toscana;

3) un rappresentante della Federdistribuzione Toscana;

4) un rappresentante delle Centrali cooperative maggiormente rappresentative;

e) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti di categoria:

1) un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Toscana;

2) un rappresentante della Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) Toscana;

3) un rappresentante dell'Unione italiana del lavoro (UIL) Toscana;

f) in rappresentanza delle Camere di commercio:

1) un rappresentante dell'Unioncamere Toscana.

2. In relazione a specifici temi settoriali da affrontare, oltre ai componenti di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di:

a) Federazione italiana editori giornali (FIEG) Toscana;

b) Associazione nazionale distributori stampa (ANADIS) Toscana;

c) Società petrolifere di bandiera;

d) Società petrolifere indipendenti;

e) Società di distribuzione di GPL;

f) Società di distribuzione del metano;

g) altre parti sociali ed economiche interessate, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

3. In relazione agli argomenti in discussione, ciascuno dei componenti di cui al comma 1 può individuare un soggetto delegato a partecipare alle riunioni in sua vece.

4. La Commissione dura in carica tre anni.

TITOLO II

CONCERTAZIONE LOCALE

Capo I

Modalità per la concertazione locale

Art. 6

Modalità di effettuazione della concertazione locale (articolo 22, comma 1, lettera k), l.r. 28/2005)

1. La concertazione locale prevista dal Codice si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale.

2. I protocolli di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le regole della concertazione, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n. 49/1999, prevedono tempi e modalità di convocazione dei partecipanti alla concertazione e l'obbligo della stesura di un documento, allegato agli atti comunali, riassuntivo dell'attività di concertazione svolta, nel quale si dia conto, tra l'altro, delle posizioni espresse dalle parti e delle indicazioni finali proposte.

3. Per favorire uniformità di comportamenti, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce uno schema di protocollo-tipo.

4. La concertazione di cui al comma 1 è finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale.

5. In relazione all'ambito di efficacia territoriale degli atti da definire, alle attività di concertazione partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro

del settore e/o i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie. La concertazione può svolgersi a livello comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale.

Art. 7

Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, l.r. 28/2005)

1. La concertazione prevista dall'articolo 80, comma 6, del Codice è preceduta da una ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali. I risultati di tale ricognizione sono valutati dal comune, congiuntamente ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice.

2. La concertazione di cui al comma 1 è attivata dal comune su richiesta anche di uno soltanto dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice ed il procedimento è concluso entro centoventi giorni.

3. I comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza o di altri ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente, promuovono azioni di coordinamento, tra loro e con i soggetti di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice, al fine di articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. Allo stesso fine ed anche per coordinare gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con quelli di tutte le attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, del Codice, possono essere concluse intese in ambiti più ampi di quelli indicati.

Titolo III

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Capo I

Disposizioni per le medie strutture di vendita

Art. 8

Dimensioni delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

1. Le medie strutture di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell'allegato B al presente regolamento, le medie

strutture hanno superficie di vendita fino a 2.500 metri quadrati.

3. Il comune può prevedere, sull'intero territorio o su parti di esso, limitazioni dimensionali inferiori a quelle previste ai commi 1 e 2, in relazione ad esigenze di tutela dello stato dei luoghi o di aree di particolare interesse.

Art. 9

Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. Il comune, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice e sulla base delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), definisce la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) modernizzare ed innovare il sistema distributivo;
- b) garantire un equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la presenza qualificata di servizi di prossimità;
- c) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;
- d) riqualificare aree urbane mediante la costituzione di luoghi di aggregazione, nei quali l'inserimento di medie strutture di vendita costituisca elemento di attrattività;
- e) realizzare sistemi di accessibilità ottimale, al fine di ridurre o alleggerire la mobilità;
- f) valorizzare la sostenibilità e la qualità urbana e qualificare le attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità, con particolare riguardo a quelle collocate nei centri storici, anche prevedendo limiti nelle variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005;
- g) rafforzare l'attrattività delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e con l'attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione di cui al titolo II, capo XIII del Codice;
- h) evitare la localizzazione di medie strutture di vendita nelle aree individuate come sature, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del Codice.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice è subordinato al rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, fermo restando il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabiliti dal comu-

ne ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, degli accordi sindacali di secondo livello, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità.

Art. 10

Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)

1. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture, localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, in relazione alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito dell'accorpamento e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, comma 3 del presente regolamento.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi preesistenti.

Capo II

Strutture di vendita in forma aggregata

Art. 11

Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, l.r. 28/2005)

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi.

3. Il comune può stabilire, previa concertazione con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2 del Codice, distanze superiori a quelle previste al comma 1 per specifiche aree, interessate da fenomeni di criticità dell'assetto viario e dei servizi di mobilità esistenti ed in relazione alle caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita già in esse insediate.

4. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio.

5. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

6. A fronte di una domanda di autorizzazione per l'apertura di una media o di una grande struttura di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. In tale caso, qualora verifichi che la distanza tra la struttura da autorizzare e le strutture già presenti determini il configurarsi di una struttura aggregata di cui al comma 1, stabilisce quale siano le disposizioni cui sottoporre la domanda, in relazione alla superficie di vendita complessiva, calcolata ai sensi del comma 5.

7. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l'apertura di una media struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell'autorizzazione da rilasciare, corrisponde alle dimensioni di cui all'articolo 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e contestualmente lo informa che, persistendo l'interesse alla realizzazione dell'intervento, la domanda di autorizzazione può essere presentata secondo le procedure previste per l'apertura di una grande struttura di vendita, di cui al titolo III, capo III del presente regolamento.

8. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l'apertura di una media o di una grande struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell'autorizzazione da rilasciare, superi le dimensioni di cui all'articolo 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990.

9. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già ultimate ai sensi dell'articolo 109 della l.r. 1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005;

c) agli ampliamenti di cui agli articoli 10, comma 1 e 20, comma 1 del presente regolamento.

10. Per consentire ai comuni il progressivo adeguamento dei propri strumenti urbanistici a quanto previsto al presente articolo, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la distanza di 120 metri lineari di cui al comma 1 è ridotta a 60 metri lineari.

Capo III

Disposizioni per le grandi strutture di vendita

Sezione I

Dimensioni, tipologie, caratteristiche e programmazione delle grandi strutture di vendita

Art. 12

Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

1. Le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), del Codice sono classificate come segue:

a) tipologia A: struttura con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e fino a 15.000 metri quadrati;

b) tipologia B: struttura con superficie di vendita compresa tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati;

c) tipologia C: struttura con superficie di vendita inferiore a 5.000 metri quadrati.

Art. 13

Elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera i), l.r. 28/2005)

1. Gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i), del Codice, sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 12 del presente regolamento:

1) rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della

direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), allegato C, punto 1, ed in particolare:

a) alla tabella 1.3 per le strutture inserite in "Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme", secondo le definizioni del d.lgs. 192/2005;

b) alla tabella 2.3 per le strutture inserite in tutte le altre tipologie di edificio;

2) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti;

3) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

4) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;

5) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all'articolo 12 del presente regolamento:

1) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza superiore ad almeno il 25 per cento della potenza elettrica impegnata dalla struttura di vendita, fatta salva l'impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato. Tale obbligo si considera assolto se la struttura di vendita ha una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a 1 kilowatt per ogni 100 metri quadrati di superficie di vendita;

2) installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di potenza superiore ad almeno il 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per usi termici, fatta salva l'impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato;

3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

4) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di

quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

5) raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;

6) realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;

7) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

2. In caso di ampliamento, gli elementi di cui al comma 1 sono obbligatori qualora lo stesso sia superiore al 50 per cento della superficie di vendita originaria e sono da realizzare con riferimento alla quota di superficie ampliata.

Art. 14

Programmazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) classe A: comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) classe B: comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti;

c) classe C: comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 10.000 abitanti;

d) classe D: comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. La realizzazione di grandi strutture di vendita è sottoposta alle seguenti articolazioni dimensionali:

a) nei comuni di classe A possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 12;

b) nei comuni di classe B possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 12 ad eccezione della tipologia A;

c) nei comuni di classe C possono essere insediate solo grandi strutture di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale;

d) nei comuni di classe D non possono essere insediate grandi strutture di vendita.

3. Il comune può derogare alle articolazioni dimensionali di cui al comma 2 previo accordo di programma sottoscritto, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n.76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), con la provincia competente per territorio.

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è sottoscritto previa acquisizione, da parte della provincia, del parere favorevole della maggioranza dei comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B al presente regolamento. In caso di parità, prevale il parere espresso dai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nel quadrante o sub-area. Si considera acquisito il parere positivo delle amministrazioni comunali che, regolarmente convocate ad apposito incontro, non siano intervenute e non abbiano fatto pervenire, entro la stessa data, il proprio motivato dissenso.

5. La programmazione delle grandi strutture di vendita è realizzata attraverso la quantificazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), definita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, relativamente ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare.

6. Ai fini della quantificazione della SVAG, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) i risultati delle rilevazioni effettuate dall'osservatorio regionale sul commercio circa la consistenza e l'articolazione della rete commerciale in rapporto agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita ed alle grandi strutture di vendita;

b) i dati relativi al movimento dei pendolari;

c) gli elementi conoscitivi rilevati dall'osservatorio regionale sul commercio, relativi agli esiti delle precedenti programmazioni ed alle dinamiche evolutive del settore.

7. La SVAG è articolata in relazione ad aree di programma corrispondenti a tre aree vaste, come di seguito articolate:

a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Pistoia e Prato;

b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

8. Una quota del 30 per cento della SVAG è riservata agli ampliamenti, effettuati una sola volta e fino al 30 per cento della superficie di vendita originaria, di grandi strutture attive da almeno tre anni.

9. La SVAG ha durata triennale. Nel corso del periodo di validità la Giunta regionale, tramite l'osservatorio regionale sul commercio, promuove monitoraggi sull'andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conosciti-

vi di carattere socio-economico e territoriale. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione della commissione di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice, la Giunta regionale delibera eventuali rimodulazioni della SVAG.

Sezione II

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

Art. 15

Presentazione della domanda e istruttoria comunale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Il soggetto interessato all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita o alla modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, presenta domanda, anche per via telematica, al comune competente per territorio, completa della documentazione prevista nell'allegato A, punto 3, al presente regolamento.

2. La domanda di apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita è presentata al comune contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

3. Il competente ufficio comunale trasmette copia della domanda, senza gli allegati, alla regione ed alla provincia competente per territorio.

4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all'articolo 12, il richiedente, oltre alla documentazione di cui all'allegato A, punto 3, al presente regolamento, presenta un progetto finalizzato ad armonizzare la grande struttura da realizzare con il contesto socio-economico nel quale la stessa si va ad insediare. Il progetto può prevedere la realizzazione, a spese del richiedente, di interventi di riqualificazione urbana, di programmi di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali o di opere da porre nella disponibilità del comune per le finalità concordate con lo stesso. Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui al comma 6 e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

5. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente e viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e,

comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

6. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione ed alla provincia competente per territorio:

a) la documentazione di cui all'allegato A, punto 3, al presente regolamento;

b) le schede istruttorie predisposte dai competenti uffici regionali e debitamente compilate, contenenti, in particolare:

1) la verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

2) l'attestazione di eventuale inserimento dell'esercizio da autorizzare in una struttura di vendita in forma aggregata, di cui all'articolo 11 del presente regolamento ed il dimensionamento complessivo che la superficie di vendita della struttura integrata raggiungerebbe per effetto dell'insediamento dell'esercizio da autorizzare;

c) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l'ubicazione dell'esercizio;

d) l'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 16

Istruttoria regionale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, il responsabile del procedimento regionale, individuato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, in base alla data di partenza della pratica registrata dal protocollo generale del comune, ai fini della definizione dell'ordine di svolgimento delle conferenze di servizi di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 convoca una conferenza di servizi interna, finalizzata all'esame della documentazione istruttoria ed alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda.

3. Alla conferenza di servizi interna partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

4. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza di servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

5. Della conferenza di servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

6. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria comunale di cui all'articolo 15, comma 6, del presente regolamento.

7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.

8. Conclusa l'istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 ne dà comunicazione al comune.

Art. 17

Convocazione della conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, del presente regolamento, il comune convoca, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno dieci giorni prima della data della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice, i soggetti con diritto di voto. Il comune informa altresì della data di svolgimento della conferenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno dieci giorni prima della data della conferenza, il richiedente ed i soggetti di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice.

2. La conferenza di cui al comma 1 deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8.

3. La riunione della conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.

Art. 18

Conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione con diritto di voto di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, il parere della regione confinante si intende acquisito, decorsi venti giorni dalla richiesta.

3. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell'esito della conferenza è fatta menzione nell'autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 19

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)

1 Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento;

b) parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

c) disponibilità di SVAG di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

d) esistenza delle condizioni per il contestuale rilascio anche del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del Codice;

e) conformità del progetto agli elementi di qualità e prestazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento;

f) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una destinazione specifica per la grande distribuzione;

g) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purchè risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;

h) relativamente a grandi strutture di vendita la cui dimensione non corrisponda alle articolazioni dimensionali di cui all'articolo 14, comma 2, del presente regolamento, sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'articolo 14, comma 3.

i) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

j) esistenza di un atto d'obbligo irrevocabile sottoscritto dal richiedente, con il quale si impegna a:

1) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro

ed i contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi sindacali territoriali;

2) realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale;

3) rispettare il d.lgs. 81/2008 e la normativa in materia di pari opportunità;

4) far rispettare gli impegni di cui ai numeri 1), 2) e 3) anche alle aziende operanti nell'ambito della struttura.

Art. 20

Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)

1. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura è dovuta quando l'ampliamento si realizza attraverso l'accorpamento di esercizi commerciali localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento, in relazione alla superficie complessivamente realizzata a seguito dell'ampliamento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le superfici accorpate vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare, in relazione agli originari titoli abilitativi e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare esattamente il dimensionamento di ciascun settore, il riparto tra settori merceologici viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno.

3. L'autorizzazione al trasferimento di una grande struttura di vendita è dovuta in caso di spostamento nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana di cui all'allegato B al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle previsioni urbanistiche comunali, delle disposizioni di cui all'articolo 14, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento. Qualora il bacino omogeneo di utenza o l'area commerciale metropolitana siano ripartiti in quadranti o in sub-aree, il trasferimento della grande struttura può essere effettuato solo nell'ambito dello stesso quadrante o sub-area di insediamento originario.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, in caso di contestuale ampliamento, si ha consumo di SVAG solo per la quota di superficie ampliata.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la domanda di trasferimento è presentata contestualmente al comune sede dell'attività ed a quello nel cui territorio si intende trasferire l'attività stessa, i quali collaborano nella fase

istruttoria. L'autorizzazione è rilasciata dal comune nel quale la grande struttura si trasferisce e non è richiesto l'assenso del comune sede dell'attività.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alle procedure di cui alla presente sezione e l'attivazione dell'autorizzazione comporta la decadenza delle autorizzazioni preesistenti.

Art. 21

Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)

1. Sono considerate tra loro concorrenti le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, relative alla medesima area di programma, complete di documentazione e con istruttoria conclusa, recanti la stessa data di trasmissione alla Regione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del presente regolamento.

2. Tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, concorrenti tra loro, costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente:

a) l'ampliamento, oltre il 30 per cento della superficie di vendita originariamente autorizzata, di grandi strutture di vendita attive da almeno tre anni;

b) la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali attivi da almeno tre anni e l'impegno al reimpiego di tutto il personale già dipendente;

c) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;

d) il numero di occupati a tempo indeterminato, in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

e) il numero di occupati totali, in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;

g) l'inserimento della struttura commerciale nell'ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;

h) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente, oggetto di recupero;

i) il numero di posti auto ulteriori, rispetto a quelli previsti dagli standard obbligatori;

j) i caratteri architettonici e funzionali della struttura, l'utilizzo di criteri costruttivi di bioarchitettura e l'uso di materiali naturali, la qualità dei materiali di finitura;

k) la presenza di spazi riservati alla vendita di prodotti toscani tipici e di qualità e collegati all'attuazione di progetti per la promozione della filiera corta, nonché di servizi di trasporto collettivo da e verso il centro urbano;

l) la presenza di sistemi informativi per la promozio-

ne delle produzioni tipiche locali e toscane e delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio;

m) la presenza di spazi dedicati alla lettura e ad attività ludico-ricreative.

3. A parità delle altre condizioni di cui al comma 2, costituisce criterio di priorità il miglior bilancio rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Art. 22

Disposizioni per l'utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. La modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita organizzata in forma di centro commerciale ed autorizzata dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), se effettuata una sola volta ed entro il limite del 30 per cento della relativa superficie di vendita, non richiede il rispetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

2. L'apertura di una grande struttura di vendita in una collocazione già sede di altra grande struttura, dismessa per effetto di revoca o decadenza dell'autorizzazione intervenuta dopo l'entrata in vigore del regol. reg. 4/1999, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 20, comma 6 del presente regolamento, richiede il rispetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. Rimane fermo l'obbligo del rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle altre condizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

3. La cessazione dell'attività, la riduzione della superficie di vendita o la variazione di settore merceologico, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, di una grande struttura autorizzata dopo l'entrata in vigore del regol. reg. 4/1999, determina l'incremento della SVAG relativa all'area di programma cui la struttura appartiene, per una identica quantità.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il comune trasmette alla Regione, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la comunicazione di cui all'articolo 79 del Codice, ai fini dell'aggiornamento della SVAG.

Sezione III

Disposizioni speciali

Art. 23

Autorizzazione ai centri commerciali
(articolo 19 l.r. 28/2005)

1. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale ai sensi dell'articolo 19 del Codice, ha valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purchè rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

3. Il comune favorisce l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

4. Le grandi strutture di vendita di tipologia A, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 20 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Le grandi strutture di vendita di tipologia B, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 24

Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), l.r. 28/2005)

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti:

- a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
- b) legnami;
- c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
- d) materiali per l'edilizia;
- e) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclu-

siva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice;

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile in caso di vendita all'ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale dei prodotti di cui al comma 1, in caso di coincidenza con quelli di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice.

Art. 25

Esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio (articolo 21, comma 3, l.r. 28/2005)

1. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita, come definita all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati dall'articolo 21, comma 3, del Codice, si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento ciascuna qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 1 è considerata superficie di vendita al dettaglio.

3. La superficie di vendita al dettaglio deve essere delimitata.

Capo IV

Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa

Art. 26

Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;

b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;

c) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

2. Le grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rispetto di tutte le condizioni previste al comma 1 per le medie strutture di vendita;

b) determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;

c) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie a parcheggio;

d) tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico.

Art. 27

Dotazione di parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall'articolo 5, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono richiesti i seguenti parcheggi:

a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni

in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata dagli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

4. Una quota del 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

5. In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

Art. 28

Parcheggi per gli esercizi di vicinato
(articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per gli esercizi di vicinato, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

- a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
- b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
- c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
- d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;

e) collocazione dell'esercizio in aree interessate dall'operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;

f) gallerie d'arte.

Art. 29

Parcheggi per le medie strutture di vendita
(articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.

4. Il comune può applicare l'articolo 28, comma 2, del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

Art. 30

Parcheggi per le grandi strutture di vendita
(articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per le grandi strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

2. Il comune può applicare l'articolo 28, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

3. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto

previsto all'articolo 29, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 31

Caratteristiche dei parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. I parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 metri quadrati di superficie di vendita devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;

b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);

c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;

d) spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;

e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;

g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;

h) transito di veicoli distanziato dall'edificio ed in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;

i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;

j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;

k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;

l) illuminazione a spettro ampio;

m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;

n) percorsi pedonali protetti;

o) fermate protette per i mezzi pubblici;

p) parcheggi per biciclette e motocicli;

q) obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;

r) personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area.

2. Il comune può prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine alle caratteristiche dei parcheggi.

Art. 32

Servizi igienici per la clientela (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di

vendita, devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni.

2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:

a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1.000 e 3.000 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;

b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, ogni 4.000 metri quadrati di superficie di vendita.

Titolo IV

DISPOSIZIONI SUGLI ORARI

Art. 33

Aperture domenicali e festive degli esercizi specializzati (articolo 86 l.r. 28/2005)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 86 del Codice sono applicabili esclusivamente agli esercizi specializzati nella vendita di una delle categorie merceologiche indicate nello stesso articolo, in maniera esclusiva o prevalente.

2. Si ha la prevalenza di cui all'articolo 86, comma 2, del Codice quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60 per cento di quello totale annuo dell'esercizio.

3. Per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'esercizio presentata al comune entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Titolo V

NORME IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI TITOLI DI STUDIO E PER L'ESERCIZIO IN PROPRIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 34

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale e titoli di studio abilitanti (articolo 14, comma 9, l.r. 28/2005)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazione professionale per l'accesso al settore alimentare ed alla somministrazione di

alimenti e bevande di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), del Codice.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), del Codice.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i titoli di studio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2), del Codice.

Art. 35

Esercizio in proprio dell'attività di vendita e di somministrazione (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del Codice, il requisito professionale dell'esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione è riconosciuto:

- a) all'imprenditore individuale;
- b) al socio accomandatario, nelle società in accomandita semplice;
- c) al socio legale rappresentante, nelle società in nome collettivo;
- d) al socio d'opera, nelle società personali;
- e) al socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale;
- f) al presidente, al consigliere delegato, all'istitutore con procura generale, all'amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative.

Art. 36

Dipendente qualificato (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del Codice, il requisito professionale dell'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione in qualità di dipendente qualificato, è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti.

Titolo VI

DISPOSIZIONI SULLE VENDITE DI FINE STAGIONE E SULLE BANCHE-DATI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL COMMERCIO

Art. 37

Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione (articolo 95, comma 2, l.r. 28/2005)

1. Le vendite di fine stagione di cui all'articolo 95 del Codice possono essere effettuate dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio fino al 7 settembre.

2. Le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione di cui al comma 1 possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 38

Banche dati dell'osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 2, l.r. 28/2005)

1. Ai fini dell'aggiornamento delle banche dati dell'osservatorio regionale sul commercio, di cui all'articolo 100, comma 2, del Codice, i comuni trasmettono alla Regione, anche per via telematica, i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate alle medie ed alle grandi strutture di vendita e quelli relativi agli esercizi commerciali in attività.

2. L'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 viene effettuato con riferimento al 1° gennaio ed al 30 giugno di ciascun anno.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita (articolo 22 l.r. 28/2005)

1. Le domande di autorizzazione alle medie strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione e decise con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla suddetta data.

2. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque presentate prima della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della deliberazione di cui all'articolo 14, comma 5, sono esaminate secondo le norme e la programmazione vigenti al momento della loro presentazione.

3. Fino al 31 dicembre 2009, l'autorizzazione alla concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita adiacenti tra loro, è dovuta. Qualora tale concentrazione determini la realizzazione di una grande struttura, fino al limite massimo di 2500 metri quadrati, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18 del Codice, dei parametri urbanistici e di viabilità di

cui al titolo III, capo IV ed in deroga all'articolo 19 del presente regolamento.

4. Fino all'adeguamento degli atti di programmazione e dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 110, comma 2, del Codice, possono essere rilasciate autorizzazioni alle medie ed alle grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 40

Norma transitoria in materia di deroga ai limiti dimensionali delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, delle condizioni di cui all'articolo 19 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, possono derogare ai limiti dimensionali di cui all'articolo 12, fino ad un dimensionamento massimo di 20.000 metri quadrati, le grandi strutture di vendita per le quali almeno il 50 per cento della superficie di vendita da realizzare deriva da trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, di grandi strutture di vendita già autorizzate.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, possono derogare ai limiti dimensionali di cui all'articolo 12, fino ad un dimensionamento massimo di 20.000 metri quadrati, le grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, già autorizzate ai sensi dell'articolo 10 del regol.reg. 4/1999, come modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5.

Art. 41

Norma transitoria in materia di durata della programmazione regionale delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. La quantità di SVAG definita dalla Giunta regionale in fase di prima attuazione del presente regolamento, ha validità fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla definizione della successiva programmazione.

Art. 42

Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi (articolo 22 l.r. 28/2005)

1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio

commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o una grande struttura di vendita, il comune provvede a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un'unica autorizzazione, relativa alla superficie di vendita complessiva già operante, anche in deroga agli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento.

Art. 43

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114").

Art. 44

Abrogazioni e disapplicazioni differite

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 della l.r. 28/2005, ha effetto l'abrogazione delle seguenti leggi:

a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'articolo 10bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114").

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 113, comma 1 della l.r. 28/2005, ha effetto la disapplicazione nella Regione Toscana del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59), fatti salvi gli articoli :

a) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

b) 15, commi 7, 8, 9;

c) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'articolo 56 del d.m. 375/1988.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 1 aprile 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1203 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere con raccomandazioni della 3[^] Commissione consiliare espresso nella seduta del 4 marzo 2009;

Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2009, n. 237 di approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, DELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' E
DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE NELLA LEGGE L.R. 28/2005

Tutte le domande, dichiarazioni o comunicazioni di seguito riportate possono essere presentate al comune competente per territorio anche per via telematica.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, in tutte le domande, dichiarazioni o comunicazioni di seguito riportate, devono essere specificati:

- a) la ragione o denominazione sociale;
- b) la sede legale;
- c) il codice fiscale/partita IVA;
- d) il numero di iscrizione al Registro imprese e la CCIAA presso la quale è effettuata l'iscrizione;
- e) le generalità del legale rappresentante;
- f) qualora la domanda, la dichiarazione o la comunicazione non sia presentata dal legale rappresentante, gli estremi dell'atto che abilita il procuratore all'inoltro della stessa;
- g) le generalità dell'eventuale persona specificamente preposta all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali richiesti.

1. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività relativa agli esercizi di vicinato

Nella dichiarazione di inizio di attività relativa all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento di superficie ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un esercizio di vicinato, di cui all'articolo 16 del Codice, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- g) il settore o i settori merceologici;
- h) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d'uso dei locali.

2. Contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle medie strutture di vendita

Nella domanda di autorizzazione relativa all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento di superficie di vendita ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di una media struttura di vendita, di cui all'articolo 17 del Codice, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della domanda;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- g) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d'uso dei locali;
- h) il settore o i settori merceologici;
- i) il possesso di eventuali diritti di priorità;
- j) la previsione del numero di assunti e delle relative tipologie contrattuali applicate.

3. Contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle grandi strutture di vendita

Nella domanda di autorizzazione relativa all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento di superficie di vendita ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di una grande struttura di vendita, di cui all'articolo 18 del Codice, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della domanda;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 Codice;
- f) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- g) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d'uso dei locali;
- h) il settore o i settori merceologici;
- i) il possesso di eventuali diritti di priorità
- j) la previsione del numero di assunti e delle relative tipologie contrattuali applicate.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
- 2) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;
- 3) relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;
- 4) relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;
- 5) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'articolo 4 della l.r.25/1998;
- 6) relazione concernente gli elementi di qualità e di prestazione, di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
- 7) relativamente alle strutture di tipologia A e B, proposte di interventi di cui all'articolo 15, comma 4, del presente regolamento.

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia per oggetto solo la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla stessa devono essere allegati solo i documenti di cui alla lettera e).

4. Contenuto della domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

A) Nella domanda di autorizzazione per punto di vendita esclusivo il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della domanda;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- f) l'ubicazione dell'esercizio, precisando se lo stesso è insediato su suolo pubblico o privato;
- g) la disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato,
- h) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle sulle destinazioni d'uso.

B) Nella domanda di autorizzazione per punto di vendita non esclusivo il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della domanda;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- f) la titolarità dell'autorizzazione o del titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 24 del Codice.

5. Contenuto della domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio

Nella domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della domanda;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Codice;
- f) il settore o i settori merceologici;
- g) l'indicazione del posteggio del quale chiede la concessione;
- h) l'anzianità di presenze maturate nel mercato o nella fiera;
- i) la data di inizio attività risultante dal registro imprese, se già iscritto.

6. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nella dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Codice;
- f) il settore o i settori merceologici.

7. Contenuto della dichiarazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche da parte del dipendente o collaboratore, di cui all'articolo 39, comma 2 del Codice

Nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, del Codice per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in assenza del titolare, il dipendente o collaboratore dichiara:

- a) i dati anagrafici del titolare;
- b) il codice fiscale/partita IVA del titolare;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) i dati anagrafici e il codice fiscale del dipendente o collaboratore;
- f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente tra titolare e soggetto che lo sostituisce.

8. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nella dichiarazione di inizio di attività per l'apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto interessato dichiara.

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione, con la specificazione se l'attività è permanente o stagionale;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) di corrispondere ai requisiti stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice;
- g) l'ubicazione dell'esercizio e la superficie di somministrazione del medesimo;
- h) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;

i) in caso di ampliamento o modifiche strutturali dei locali, la dichiarazione di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, in relazione alla superficie ampliata.

9. Contenuto della domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti

Nella domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici propri e/o del gestore;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- e) l'ubicazione e le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
- f) le caratteristiche dell'impianto;
- g) la dotazione di attività economiche accessorie integrative e dei servizi all'automobile e all'automobilista;
- h) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il parere di conformità.

10. Contenuto della domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti

Nella domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- e) l'ubicazione e le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
- f) le caratteristiche dell'impianto;
- g) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il parere di conformità.

11. Contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività per le modifiche all'impianto

A) Nella domanda di autorizzazione per le modifiche all'impianto, di cui all'articolo 57, comma 3, del Codice, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- c) gli estremi dell'autorizzazione di cui è titolare;
- d) le caratteristiche dell'impianto;
- e) la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all'impianto.

B) Nella dichiarazione di inizio attività per le modifiche all'impianto di cui all'articolo 57, comma 1, del Codice, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- c) gli estremi dell'autorizzazione di cui è titolare;
- d) le caratteristiche dell'impianto;
- e) la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all'impianto.

12. Contenuto della dichiarazione di inizio attività per l'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato

Nella dichiarazione di inizio attività per l'attivazione di contenitori – distributori mobili, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;

- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del Codice;
- c) la tipologia di attività cui è adibito il contenitore – distributore mobile;
- d) l'ubicazione e le caratteristiche del terreno su cui viene svolta l'attività.

13. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per spacci interni

Nella dichiarazione di inizio di attività per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di uno spaccio interno, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) l'ubicazione e la superficie di vendita dello spaccio interno;
- g) la collocazione nella quale lo spaccio interno si inserisce;
- h) i destinatari dell'attività di vendita;
- i) il settore o i settori merceologici;
- j) che il locale rispetta le norme in materia di idoneità dei locali, non è aperto al pubblico e non ha accesso diretto dalla pubblica via.

14. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per la vendita o la somministrazione mediante distributori automatici

Nella dichiarazione di inizio di attività per l'attivazione o la modifica di settore merceologico di un distributore automatico, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) in caso di attività di vendita, il settore merceologico;
- g) di aver rispettato le norme sull'occupazione di suolo pubblico, qualora il distributore sia installato su area pubblica.

15. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l'avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione,

Nella dichiarazione di inizio di attività per l'avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) il settore o i settori merceologici di attività;
- g) la sede dell'attività e che i locali rispettano le norme in materia di idoneità dei locali.

16. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per la vendita, la modifica di settore merceologico o la somministrazione effettuata al domicilio dei consumatori

Nella dichiarazione di inizio di attività per la vendita, la modifica di settore merceologico o la somministrazione effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;

- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- f) il settore o i settori merceologici di attività;
- g) gli estremi del soggetto che effettua la preparazione degli alimenti da somministrare e la sede di preparazione.

17. Contenuto della comunicazione di variazione del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, delle trasformazioni societarie e della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14 del Codice.

Nella comunicazione di variazione del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, delle trasformazioni societarie e della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14 del Codice, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della comunicazione;
- e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del nuovo legale rappresentante e del precedente;
- f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
- g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14 del Codice: le generalità del soggetto ed i requisiti professionali posseduti.

18. Contenuto della comunicazione di subingresso:

Nella comunicazione di subingresso, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della comunicazione;
- e) l'indicazione dell'impresa a cui subentra e del relativo titolo abilitativo;
- f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
- g) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
- a) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
- b) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) in caso di grande struttura di vendita: l'adesione all'atto d'obbligo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera j) del presente regolamento, già sottoscritto dal dante causa;
- d) di non aver apportato modifiche ai locali ed agli impianti dell'esercizio.

19. Contenuto della comunicazione di affidamento di reparto:

Nella comunicazione di affidamento di reparto, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA del dante causa;
- b) il numero di iscrizione al Registro imprese del dante causa e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- c) l'oggetto della comunicazione;
- d) l'ubicazione dell'esercizio e la superficie di vendita o di somministrazione del reparto;
- e) la dichiarazione che il reparto affidato in gestione è strutturalmente collegato all'esercizio e non presenta un accesso autonomo;
- f) il settore merceologico del reparto affidato in gestione;
- g) i dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA del gestore;
- h) il numero di iscrizione al Registro imprese del gestore, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- i) la dichiarazione del gestore circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

- j) l'impegno del gestore al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto affidato;
- k) l'impegno del gestore al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

20. Contenuto della comunicazione di cessazione dell'attività e di riduzione della superficie di vendita e di somministrazione,:

Nella comunicazione di cessazione dell'attività e di riduzione della superficie di vendita e di somministrazione, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) in caso di cessazione dell'attività: l'indicazione del tipo di attività che si intende cessare, compreso il settore merceologico e la data di cessazione;
- e) in caso di riduzione della superficie di vendita o di somministrazione: l'indicazione della superficie ridotta e di quella residuale a seguito della riduzione;
- f) l'ubicazione dell'esercizio o, in caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, i dati identificativi del posteggio.

21. Contenuto della comunicazione relativa alle vendite di liquidazione

Nella comunicazione relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara, oltre ai propri dati anagrafici, al codice fiscale/partita I.V.A., ed all'oggetto della comunicazione: al numero di iscrizione al Registro imprese, alla CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione

- a) in caso di cessazione dell'attività commerciale: la data di cessazione dell'attività;
- b) in caso di cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata di cessione, specificandone data ed estremi;
- c) in caso di trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento, specificandone data ed estremi;
- d) in caso di trasformazione o il rinnovo dei locali: il possesso del titolo abilitativo, ai sensi della normativa urbanistica, per la realizzazione di opere edili, specificandone data ed estremi, ovvero il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

ALLEGATO B

BACINI OMOGENEI DI UTENZA E AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

BACINI OMOGENEI DI UTENZA1. Lunigiana

Aulla
Bagnone
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

2. Massa e Carrara

Carrara
Massa
Montignoso

3. Valle del Serchio

3.1. Quadrante Garfagnana

Camporgiano
Careggine
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Fosciandora
Galliciano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano
Vagli di Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina

3.2. Quadrante Media Valle

Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano

Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico

4. Versilia

Camaione
Forte dei Marmi
Massarosa
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Viareggio

5. Area lucchese

Altopascio
Capannoni
Lucca
Montecarlo
Pescaglia
Porcari
Villa Basilica

6. Val di Nievole

Buggiano
Chiesina Uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
Uzzano

7. Area pistoiese

7.1. Quadrante montano

Abetone
Cutigliano
Marliana
Piteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese

9. Area fiorentina

9.1. Quadrante Mugello

Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Firenze
Marradi

Palazzuolo sul Senio
San Piero a Sieve
Scarperia
Vaglia
Vicchio

9.2. Quadrante val di Sieve

Dicomano
Londa
Pelago
Pontassieve
Rufina
San Godenzo

9.4. Quadrante Chianti

Greve in Chianti
Impruneta
San Casciano Val di Pesa
Tavarnelle Val di Pesa

9.5. Quadrante Valdarno Superio Nord

Figline Val d'Arno
Incisa Val d'Arno
Reggello
Rignano sull'Arno

10. Circondario di Empoli

10.1. Quadrante Empolese

Capraia e Limite
Cerreto Guidi
Empoli
Fucecchio
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Vinci

10.2. Quadrante valdesano

Castelfiorentino
Certaldo
Gambassi Terme
Montaione

11. Valdarno inferiore

Castelfranco di Sotto
Montopoli in Val d'Arno
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Maria a Monte

12. Val d'Era

Bientina
Calcinaia
Capannoli
Casciana Terme
Chianni
Crespina
Lajatico
Lari
Palaia
Peccioli
Ponsacco
Pontedera
Terricciola
Vicopisano

15. Val di Cecina

15.1. Quadrante costiero

Bibbona
Castagneto Carducci
Cecina
Rosignano Marittimo

15.2. Quadrante interno

Casale Marittimo
Castellina Marittima
Castelnuovo Val di Cecina
Guardistallo
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Orciano Pisano
Pomarance
Riparbella
Santa Luce
Volterra

16. Val di Cornia

Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto

17. Arcipelago

Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro

Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba

18. Colline metallifere

Follonica
Gavorrano
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri
Scarlinto

19. Alta Val d'Elsa

Barberino Val d'Elsa
Casole d'Elsa
Colle Val d'Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano

20. Area Urbana senese

Monteriggioni
Siena

21. Crete Senesi – Val d'Arbia

Asciano
Buonconvento
Monteroni d'Arbia
Rapolano Terme
San Giovanni d'Asso

22. Val di Merse

Chiusdino
Monticiano
Murlo
Sovicille

23. Chianti

Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Gaiole in Chianti
Radda in Chianti

24. Valdarno superiore sud

Bucine
Castelfranco di Sopra
Cavriglia
Laterina
Loro Ciuffenna
Montevarchi

Pergine Valdarno
Pian di Sco'
San Giovanni Valdarno
Terranova Bracciolini

25. Casentino

Bibbiena
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Chitignano
Chiusi della Verna
Montemignaio
Ortignano Raggiolo
Poppi
Pratovecchio
Stia
Talla

26. Alta Val Tiberina

Anghiari
Badia Tedalda
Caprese Michelangelo
Monterchi
Pieve Santo Stefano
Sansepolcro
Sestino

27. Area aretina

Arezzo
Capolona
Castiglion Fibocchi
Civitella in Val di Chiana
Monte San Savino
Subbiano

28. Val di Chiana aretina

Castiglion Fiorentino
Cortona
Foiano della Chiana
Lucignano
Marciano della Chiana

29. Val di Chiana senese

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

30. Amiata – Val d’Orcia

Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
San Quirico d’Orcia

31. Amiata Grossetano

Arcidosso
Castel del Piano
Castell'Azzara
Cinigiano
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano

32. Area grossetana

Campagnatico
Castiglione della Pescaia
Civitella Paganico
Grosseto
Roccastrada

33. Albegna-Fiora

33.1. Quadrante Costa d’Argento

Capalbio
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Monte Argentario
Orbetello

33.2. Quadrante Colline Interne

Manciano
Pitigliano
Scansano
Sorano

AREE COMMERCIALI METROPOLITANEArea commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato:

7.2. Quadrante Metropolitano

Agliana
Montale
Pistoia

Quarrata
Serravalle Pistoiese

8. Area Pratese

Cantagallo
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio

9.3. Quadrante centrale

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Firenze
Lastra a Signa
Scandicci
Sesto Fiorentino
Signa

Area commerciale metropolitana Livorno-Pisa:

13. Area pisana

Buti
Calci
Cascina
Fauglia
Lorenzana
Pisa
San Giuliano Terme
Vecchiano

14. Area livornese

Collesalveti
Livorno

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Oggetto, principi e obiettivi

Art. 1 - Oggetto e principi

Art. 2 - Obiettivi

Titolo II

AZIONI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA VITA SOCIALE E POLITICA

Capo I

Cittadinanza di genere per la conciliazione vita-lavoro

Art. 3 - Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro

Capo II

Rappresentanza e partecipazione delle donne

Art. 4 - Banca dati dei saperi delle donne

Art. 5 - Modifiche agli articoli 1 e 19 della l.r. 5/2008

Art. 6 - Progetti delle associazioni

Art. 7 - Forum della cittadinanza di genere

Titolo III

POLITICHE PER LA CITTADINANZA DI GENERE

Capo I

Strumenti per l'integrazione delle politiche di genere

Art. 8 - Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere

Art. 9 - Analisi di genere nell'attività normativa e nella programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/1999

Art. 11 - Parametri di genere nei programmi regionali che attribuiscono contributi

Art. 12 - Coordinamento delle risorse
Art. 13 - Bilancio di genere
Art. 14 - Statistiche di genere
Art. 15 - Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne

Capo II

Cittadinanza di genere nelle politiche della Regione

Art. 16 - Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell'occupazione. Modifiche agli articoli 13 e 21 della l.r. 32/2002

Art. 17 - Cittadinanza di genere nelle politiche economiche

Art. 18 - Cittadinanza di genere nella politica sanitaria. Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della l.r. 40/2005

Art. 19 - Cittadinanza di genere nella società dell'informazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2004

Art. 20 - Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 22/2002

Art. 21 - Formazione del personale in materia di pari opportunità

Titolo IV

STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Strumenti di attuazione della legge

Art. 22 - Piano regionale per la cittadinanza di genere

Capo II

Disposizioni finali

Art. 23 - Revoca dei finanziamenti

Art. 24 - Norme transitorie

Art. 25 - Norma finanziaria

Art. 26 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo, quarto e settimo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. la Regione si propone di rimuovere ogni ostacolo che si frappone al raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica e di evidenziare il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione,

delle politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della formazione;

2. la presente legge si propone pertanto di costruire un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione vita-lavoro ed a realizzare iniziative a carattere innovativo, valorizzando le esigenze che emergono dal territorio ed affidando a tal fine alle province un ruolo di promozione e coordinamento;

3. al tempo stesso, si ritiene di valorizzare lo specifico ruolo propositivo e progettuale delle associazioni e formazioni sociali che intervengono nello specifico ambito della parità di genere, da tempo operanti nella nostra Regione;

4. a sostegno dei suddetti interventi, devono essere previsti idonei strumenti di supporto, quali l'analisi di genere nella programmazione regionale così come nell'analisi di impatto della regolazione; i parametri di genere nei programmi che attribuiscono contributi; il coordinamento delle risorse destinate alle politiche di genere; l'adozione del bilancio di genere; il necessario adeguamento delle statistiche; la predisposizione di un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne, con la collaborazione dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

5. si devono rendere stabili la partecipazione ed il confronto sullo sviluppo delle politiche di genere e sulle relative normative, garantendo a tal fine una sede permanente attraverso l'istituzione del Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere e una sede periodica di verifica generale denominata Forum della cittadinanza di genere;

6. al fine di facilitare l'attuazione del principio di parità nelle nomine regionali risulta opportuno istituire un'apposita banca dati dei saperi delle donne, come strumento di promozione della rappresentanza delle figure femminili, affidandone la gestione alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso il Consiglio regionale;

7. si rende opportuna una disposizione di raccordo, prevedendo che il primo piano regionale per la parità di genere attuativo della presente legge sia predisposto per il biennio 2009 - 2010;

Si approva la presente legge

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto, principi e obiettivi

Art. 1 Oggetto e principi

1. La presente legge attua l'articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari

opportunità fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.

2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.

Art. 2 Obiettivi

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:

- a) agire nel rispetto dell'universalità dell'esercizio dei diritti di donne e uomini;
- b) eliminare gli stereotipi associati al genere;
- c) promuovere e difendere la libertà e autodeterminazione della donna;
- d) sostenere l'imprenditorialità e le professionalità femminili;
- e) favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione;
- f) promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
- g) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale;
- h) integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nella attività normativa;
- i) promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona "Verso un'Europa dell'innovazione e della conoscenza" del marzo 2000.

Titolo II AZIONI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA VITA SOCIALE E POLITICA

Capo I Cittadinanza di genere per la conciliazione vita-lavoro

Art. 3 Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro

1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:

- a) sperimentazione di formule di organizzazione dell'orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;
- b) promozione di un'equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna ed uomo;

c) incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;

d) attuazione di interventi nell'ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città;

e) lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne.

2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all'articolo 6.

3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2.

4. I progetti di cui al comma 2 sono presentati dalla provincia competente per territorio alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 22.

5. Il piano regionale di cui all'articolo 22, definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti di cui al comma 2, le modalità della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.

Capo II

Rappresentanza e partecipazione delle donne

Art. 4

Banca dati dei saperi delle donne.

1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.

2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un'adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

3. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

Modifiche agli articoli 1 e 19 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 5/2008, le parole: "fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti."

Art. 6

Progetti delle associazioni

1. La Regione, oltre ai progetti di cui all'articolo 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:

a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;

b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;

c) l'aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti.

2. I progetti sono presentati alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità previsti dal piano regionale di cui all'articolo 22 e sono realizzati dalle associazioni proponenti.

3. Il piano regionale di cui all'articolo 22 definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti, le modalità della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonché l'ammontare complessivo delle risorse ad essi destinate.

Art. 7

Forum della cittadinanza di genere

1. La Regione indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata Forum della cittadinanza di genere, come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità fra donne e uomini.

Titolo III

POLITICHE PER LA CITTADINANZA DI GENERE

Capo I

Strumenti per l'integrazione delle politiche di genere

Art. 8

Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere

1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.

2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore con delega alle pari opportunità.

3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l'esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.

4. I componenti del Tavolo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Analisi di genere nell'attività normativa e nella programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è aggiunto il seguente periodo: "L'AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini;".

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/1999

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è inserito il seguente:

"2 ter. I piani ed i programmi regionali adottano l'analisi di genere secondo le metodologie e criteri stabiliti al comma 1."

Art. 11

Parametri di genere nei programmi regionali che attribuiscono contributi

1. Nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l'introduzione di parametri per il sostegno alle pari opportunità.

Art. 12

Coordinamento delle risorse

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse nonché coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l'integrazione tra le risorse regionali e:

- a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonché quelle per l'imprenditoria femminile;
- b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
- c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
- d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 13

Bilancio di genere

1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali anche al fine della redazione del piano di cui all'articolo 22.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

- a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
- b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico;
- c) evidenzia l'utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini;
- d) nel rispetto degli strumenti di programmazione, ridefinisce le priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l'ammontare del bilancio pubblico totale.

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.

Art. 14
Statistiche di genere

1. La competente direzione generale della Giunta regionale garantisce l'adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale.

2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 15
Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne

1. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) nell'ambito del proprio programma istituzionale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), predispone un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne.

Capo II
Cittadinanza di genere nelle politiche della Regione

Art. 16
Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell'occupazione. Modifiche agli articoli 13 e 21 della l.r. 32/2002

1. La Regione promuove e sostiene la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nell'ambito delle competenze regionali, l'offerta dell'obbligo formativo è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.”

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002, dopo le parole: “occupazione femminile” sono aggiunte le seguenti: “e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile”.

Art. 17

Cittadinanza di genere nelle politiche economiche

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), predispone azioni per:

a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l'avvio e la gestione competente della propria attività;

b) promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

2. Il piano regionale di cui all'articolo 22 stabilisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie ad esse destinate.

Art. 18

Cittadinanza di genere nella politica sanitaria.
Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della l.r. 40/2005

1. La Regione garantisce l'integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica della salute del principio della parità di trattamento, al fine di evitare che si abbiano discriminazioni a causa delle differenze biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: “La Regione promuove l'adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell'ambito delle azioni di educazione alla salute.”

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.”

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l'accessibilità e l'attività diagnostica e terapeutica, sia nell'ambito degli studi clinici che in quello assistenziale”.

5. La Regione persegue l'integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell'ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 della l.r. 40/2005, garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.

6. La Regione persegue l'obiettivo di garantire l'ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.

Art. 19

Cittadinanza di genere nella società dell'informazione.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2004

1. La Regione promuove la cittadinanza di genere nell'ambito della società dell'informazione e della conoscenza.

2. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), sono aggiunte le parole: "con attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle tecnologie dell'informazione".

Art. 20

Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale. Modifiche all'articolo 29

della l.r. 22/2002

1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:

a) favorire l'attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;

b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine scevra da stereotipi di genere;

c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.

2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante l'attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di

informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

4. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:

"1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parità di genere".

Art. 21

Formazione del personale in materia di pari opportunità

1. La Regione, nell'ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all'interno della propria organizzazione e nel rispetto del contratto di lavoro, promuove azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale.

2. La Regione, su proposta del Comitato di ente per le pari opportunità, realizza corsi di formazione per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine di formare personale qualificato per la valorizzazione delle diversità di genere.

3. La Regione promuove altresì corsi di qualificazione mirati all'acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità al fine di formare personale qualificato a introdurre l'attenzione a questa tematica in tutte le politiche di settore.

Titolo IV

STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Strumenti di attuazione della legge

Art. 22

Piano regionale per la cittadinanza di genere

1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità e stabilisce:

a) gli indirizzi e le priorità di intervento;

b) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'articolo 3, le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

c) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti delle associazioni di cui all'articolo 6, le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

d) i criteri e indirizzi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 17;

e) i progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle lettere b), c), d), e);

g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere.

2. Il piano regionale per la cittadinanza di genere contiene anche una relazione che illustra:

a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati.

3. Il piano regionale per la cittadinanza di genere è redatto ed approvato con le procedure e i tempi di cui alla l.r. 49/1999.

4. Il piano è redatto nel rispetto della Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale elaborata e promossa dal Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa e dai suoi partner.

5. Contestualmente al piano regionale per la cittadinanza di genere, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il bilancio di genere di cui all'articolo 13.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 23

Revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 6 sono revocati totalmente e le somme corrisposte sono recuperate, maggiorate degli interessi maturati a tasso ufficiale di riferimento, nei seguenti casi:

a) dichiarazioni false;

b) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;

c) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione regionale;

d) omessa rendicontazione.

2. I finanziamenti erogati sono revocati in parte in caso di mancata realizzazione di una parte del progetto o in caso di ritardo immotivato nell'attuazione dello stesso.

Art. 24

Norme transitorie

1. Il primo piano regionale di cui all'articolo 22 è pre-

disposto per il biennio 2009 - 2010; il primo piano non contiene la relazione prevista all'articolo 22, comma 2.

2. Per l'anno 2009, nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 22, sono attuate iniziative di coordinamento per le politiche di pari opportunità e di genere secondo le stesse modalità di quelle avviate ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

3. Il bilancio di genere non è redatto per il piano di cui al comma 1. I contenuti del bilancio di genere sono implementati gradualmente in relazione alle necessità derivanti dagli indirizzi e priorità di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

Art. 25

Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il piano regionale di cui all'articolo 22.

2. Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009 - 2010 sono stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell'unità previsionale di base (UPB) 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" per euro 1.378.080,00 e dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" per euro 390.000,00 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 208.000 a carico dell'UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2009.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2009 e 2010, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

anno 2009

in diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.078.080,00;

UPB 743 "Fondi - Spese di investimento", per euro 390.000,00;

in aumento

UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" per euro 1.078.080,00;

UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" per euro 390.000,00

anno 2010
 in diminuzione
 UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro
 1.078.080,00;
 UPB 743 "Fondi - Spese di investimento", per euro
 390.000,00;
 in aumento
 UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema
 economico e produttivo - Spese correnti" per euro
 1.078.080,00;
 UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema eco-
 nomico e produttivo - Spese di investimento" per euro
 390.000,00.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte
 con legge di bilancio.

Art. 26
 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
 sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
 della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
 osservarla e farla osservare come legge della Regione
 Toscana.

Vicepresidente
 GELLI

Firenze, 2 aprile 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regio-
 nale nella seduta del 24.03.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 28 luglio
 2008, n. 7

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 luglio
 2008, n. 290

Proponente:

Vicepresidente Federico Gelli

Assegnata alle 1^a e 3^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 18 marzo 2009

Approvata in data 24 marzo 2009

Divenuta legge regionale 6/2009 (atti del Consiglio)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622